



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**IV Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Antonio CARUSO  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA  
REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI (relatore)

**Deliberazione del 21/09/2016.**

**Comune di Buttrio - Motivato avviso in tema di stanziamenti di bilancio per spese di rappresentanza collegate a iniziative promosse da un organismo rappresentativo di una particolare categoria di cittadini.**

\* \* \* \*

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.Pl./2004 e n. 5/Sez.Pl./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n.4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n.19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/ 16 /2016/INPR, depositata il 10 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2016;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 8 del 9 febbraio 2016, relativa alle competenze e alla composizione dei collegi della Sezione, come da ultimo modificata con l'ordinanza n. 23 del 27 maggio 2016;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Buttrio con nota prot. n.6894 del 18 maggio 2016, acquisita in pari data al n.1987 del protocollo della Sezione, a firma del Sindaco, Giorgio Sincerotto, come integrata a seguito della trasmissione della nota prot. n.8886 del 20 giugno 2016, acquisita in data 22 giugno 2016 al n.2298 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto un quesito in materia di stanziamenti di bilancio per spese di rappresentanza collegate a iniziative promosse da un organismo costituito per dare espressione a una particolare categoria di cittadini residenti nel territorio comunale;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.24 del 27 maggio 2016 con la quale, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale IV Collegio ed è stato individuato il Referendario Marco Randolfi quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.35 del 15 settembre 2016 con la quale è stato convocato il IV Collegio per il giorno 21 settembre 2016, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 21 settembre 2016 il relatore, Referendario Marco Randolfi;

#### **Premesso**

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto relative all'istituzione del "Consiglio comunale dei ragazzi - CCR", con le connesse esigenze di disporre di uno stanziamento di bilancio per finanziare le proprie attività, ha esposto due quesiti vertenti sulle seguenti problematiche: 1) la possibilità di costituire un fondo spese, di importo compreso tra EUR 1.000,00 ed EUR 1.500,00, da far gestire direttamente dal CCR; 2) la riconducibilità delle spese del CCR alle spese di rappresentanza del Comune, con i conseguenti limiti di finanza pubblica cui sono soggette tali spese.

#### **Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.**

I. E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art.33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'Amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo dell'attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi Enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro

Enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente.

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente da un Ente locale territoriale, il Comune di Buttrio, ed in quanto sottoscritta dal legale rappresentante, Giorgio Sincerotto, nella sua qualità di Sindaco.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e ss. mm. e ii. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del

bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia, già attribuita alle SSRR, è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art.6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *"in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica deve essere adeguatamente valutata con riferimento a ciascuno dei due quesiti prospettati.

Con riferimento al primo quesito, relativo alla possibilità di predisporre un fondo spese da far gestire direttamente dall'organismo (CCR) promosso dal Comune, va rilevato che la giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo formatasi in materia ha sempre ritenuto di dover lasciare all'autonoma determinazione dell'Ente la possibilità di scegliere se effettuare o meno tali stanziamenti (*ex plurimis*, si veda il parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.116/2011/PAR, relativo alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, secondo cui *"quanto alle singole attività, spetta a ciascun ente, in relazione alle risorse disponibili all'interno di un quadro generale che prevede una riduzione delle stesse, individuare gli obiettivi da perseguire e le attività che in concreto possono essere svolte"*).

Tale orientamento, del resto, appare conforme agli indirizzi più volte espressi da questa Sezione circa la corretta demarcazione tra scelte amministrativo-gestionali e funzione consultiva per cui, nel valutare le condizioni oggettive di ammissibilità, come già chiaramente affermato nella deliberazione n.FVG/170/2013/PAR, richiamata nella n.FVG/177/2014/PAR, si deve essere particolarmente rigorosi nell'evitare *"il forzoso inserimento di questa Corte nei processi decisionali degli Enti. Né è ritenuta accoglibile nella presente sede un'interpretazione espansiva del concetto di contabilità pubblica che finisca impropriamente per sottoporre in via preventiva alle sezioni di controllo in sede consultiva la valutazione di comportamenti e scelte decisionali degli amministratori e funzionari pubblici"* (in senso conforme, si vedano, da ultimo, anche le ordinanze di questa Sezione n.19/2016 e n.22/2016).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, va ritenuto che il primo quesito prospettato dal Comune di Buttrio, riguardando una scelta discrezionale concernente la possibilità di costituire un fondo spese da far gestire direttamente ad un organismo costituito in seno al Comune, sia da ritenersi inammissibile in quanto attinente ad ambiti competenziali che esulano dalla funzione consultiva demandata alla Sezione.

Con riferimento al secondo quesito, invece, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto la medesima afferisce alla problematica relativa alla riconducibilità delle spese di un organismo alle spese di rappresentanza del Comune all'interno del cui territorio è presente, con i connessi limiti di finanza pubblica cui sono soggetti tali spese, (cfr., in tal senso, Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2014/QMIG, oltre a numerosi altri pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo, i più significativi dei quali, tra i tanti, possono essere considerati: per la Lombardia, il già citato n.116/2011/PAR, per il Piemonte il n.37/2011/PAR, per il Veneto il n.265/2011/PAR, per la

Toscana il n.67/2011/PAR, per la Puglia il n.54/2013/PAR, per l'Emilia Romagna il recente n.59/2015/PAR).

La suesposta questione determina, infatti, evidenti ricadute sulla gestione dei bilanci degli Enti e, in ultima analisi, sulla tenuta degli equilibri economico-finanziari dei medesimi, posto che si tratta della valutazione delle corrette modalità di rendicontazione di una tipologia di spesa e dei connessi limiti di finanza pubblica cui essa è soggetta.

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, limitatamente agli aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo naturalmente da valutazioni sulla determinazione degli stanziamenti e sulla concreta effettuazione delle spese (in quanto si tratta propriamente di atti di natura amministrativo gestionale).

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità e non astrattezza nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

È altresì sussistente anche il requisito della "non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico", non essendo stata proposta la medesima questione oggetto del presente motivato avviso ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato.

### **Nel Merito**

**I.** Come esposto in sede di esame preliminare dell'ammissibilità, la problematica oggetto di esame nello svolgimento di questo motivato avviso riguarderà soltanto il secondo quesito prospettato, relativo alla possibilità per un Comune di rendicontare tra le proprie spese di rappresentanza gli importi che, eventualmente, verranno messi a disposizione di un organismo (CCR) rappresentativo dei giovani studenti residenti nel territorio dell'Ente, nonché ai limiti di finanza pubblica cui tuttora soggiacciono tali tipologie di spese.

Per ben comprendere la problematica in esame, appare opportuno procedere ad un preliminare esame della disciplina applicabile e dei precedenti delle altre Sezioni regionali di controllo.

**II.** Ai fini della soluzione del quesito, viene principalmente in rilievo l'art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, in base al quale, "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le

*medesime finalità...".*

Tale norma risulta applicabile anche in Friuli Venezia Giulia, oltre che per ragioni di coordinamento della finanza pubblica, anche per via del fatto che l'art. 14, L.R. n. 23/2013, ha abrogato, a decorrere dall'anno 2014, la previsione di cui all'art. 12, comma 10, L.R. n. 22/2010, in base alla quale, per gli Enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, il rispetto delle disposizioni di principio che prevedono il contenimento di alcune componenti di spesa previste dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10 e 14, D.L. n. 78/2010, veniva garantito con il conseguimento degli obiettivi in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 12 della L.R. n. 17/2008.

Sulle modalità di applicazione dei vincoli derivanti dal citato impianto normativo, vale peraltro la pena di evidenziare che si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2012 secondo cui: *“il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007)”.*

Secondo la Consulta, quindi, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli Enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli Enti.

Questi vincoli, però, possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni (anche di quelle a statuto speciale, come precisato nella stessa sentenza con riferimento alla Valle d'Aosta e, più in generale, con riferimento a tutti gli altri Enti ad autonomia differenziata) e degli Enti locali solo se stabiliscono un limite complessivo che lasci gli stessi liberi di (ri)allocare le risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Pertanto, le Amministrazioni locali dovranno perseguire l'obiettivo di riduzione della spesa complessivamente determinato dall'art. 6 del D.L. 78/2010, rimanendo libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione delle voci di spesa contemplate nella citata disposizione (nello stesso senso, si veda anche Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n.59/2015/PAR).

**III.** Le altre Sezioni regionali di controllo si sono occupate in più occasioni di spese di rappresentanza.

In particolare, tra le pronunce più significative, merita di essere citata prima di tutto la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2014/QMIG, con la quale è stato reso il principio di diritto secondo cui: *“l'art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, nel disporre limiti puntuali alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente”.*

Sulla base di tale *dictum* della Sezione delle Autonomie, pertanto, è stata pienamente riconosciuta la discrezionalità, per gli Enti locali, di operare compensazioni nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dei singoli coefficienti di riduzione per consumi intermedi, previsti da norme dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica,

consentendo in questa maniera che lo stanziamento in bilancio, riferito alle diverse tipologie di spese soggette a limitazione, avvenga in base alle necessità istituzionali dell'Ente.

Più in generale, con riferimento alle spese di rappresentanza ed ai connessi limiti di finanza pubblica, sono stati resi numerosi altri pareri da parte delle altre Sezioni regionali di controllo, i più significativi dei quali, tra i tanti, possono essere considerati: per la Lombardia, il già citato n.116/2011/PAR, per il Piemonte il n.37/2011/PAR, per il Veneto il n.265/2011/PAR, per la Toscana il n.67/2011/PAR, per la Puglia il n.54/2013/PAR, per l'Emilia Romagna il n.37/2011/PAR e il recente n.59/2015/PAR.

In basi a tali precedenti, emerge chiaramente che la disposizione di cui all'art. 6, comma 8, risulta inserita nell'ambito di una manovra finanziaria tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle Amministrazioni pubbliche, inclusi gli Enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi di bilancio di ciascuna Amministrazione.

Lo scopo della disposizione in commento, come risulta dalla sua rubrica, è propriamente quello di procedere alla "riduzione dei costi degli apparati amministrativi", ed ha dunque lo scopo di contenere le spese di carattere generale degli Enti pubblici, senza incidere sulle attività connesse alle competenze specifiche di ciascuno, svolte secondo specifici programmi e per le finalità predeterminate dall'Ente stesso.

Proprio la finalità di contenere le spese di carattere generale degli Enti pubblici ha portato alla conclusione che il limite di spesa non vada applicato nel caso di finanziamenti operati da soggetti terzi (pubblici o privati) estranei all'Ente (cfr. sul punto: Corte dei Conti, Sez. controllo per la Regione Piemonte, delibera n. 37/2011).

Alla luce di quanto sopra, comunque, va debitamente segnalato che rientra nell'esclusiva competenza dell'Ente la determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa, con i conseguenti effetti che scaturiscono ai fini dell'assoggettamento alla disciplina normativa di cui all'art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010 (cfr. in tal senso: Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 265/2011; Corte dei conti, Sezione di controllo della Lombardia, deliberazione n. 116/2011; Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Toscana, deliberazioni nn. 7 e 67/2011).

Con specifico riguardo alla distinzione tra le spese per pubblicità e rappresentanza, merita inoltre di essere segnalata la citata deliberazione dell'Emilia Romagna n.59/2015/PAR secondo cui le spese di rappresentanza, effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'Ente pubblico, mediante attività rivolte all'esterno, non sono necessariamente indirizzate ad autorità, ma, ricorrendone le ragioni giustificatrici, possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza (superando con questa ricostruzione le conclusioni cui era pervenuta la Sezione regionale di controllo per le Marche, con la deliberazione n. 202/2014/VSG, del 23 dicembre 2014, resa in sede di esame delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali).

**IV.** Così brevemente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si può ora procedere ad esaminare la questione prospettata dal Comune di Buttrio.

Rimettendo all'autonomia decisionale del Comune l'opportunità di costituire, eventualmente, un fondo per il sostenimento delle spese sostenute da un organismo costituito per consentire di esprimere meglio le istanze ed i bisogni di una particolare categoria di cittadini residenti al suo interno (nel caso prospettato: i ragazzi, a partire dagli iscritti alla scuola primaria e fino al compimento della maggiore età), ai fini della corretta imputazione in bilancio va in questa sede rilevato che, per come prospettato il quesito ed alla luce della documentazione pervenuta in Sezione, tale tipologia di finanziamenti può essere inquadrata tra le spese di rappresentanza, in

quanto effettivamente rivolta a promuovere una migliore immagine dell'Ente pubblico all'esterno.

Resta chiaramente ferma la possibilità per il Comune, in quanto soggetto che materialmente effettua lo stanziamento e che più direttamente ha possibilità di conoscere come in concreto viene utilizzato il fondo, di procedere ad una diversa classificazione della spesa, fermo restando che, qualora confermata tra quelle di rappresentanza, detta spesa ne dovrà rispettare i limiti fissati globalmente dal legislatore.

In conclusione, qualora un Comune, come nel caso prospettato, ritenga di includere tra le spese di rappresentanza del proprio bilancio un fondo destinato a supportare l'attività di un organismo costituito per consentire di esprimere meglio le istanze ed i bisogni di una particolare categoria di cittadini residenti al suo interno, ne dovrà tenere conto ai fini del rispetto dei limiti globalmente posti dal legislatore per il contenimento delle spese degli Enti locali.

#### **PQM**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

#### **ORDINA**

alla segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Buttrio, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 21 settembre 2016.

Il Relatore

f.to Marco Randolfi

Il Presidente

f.to Antonio caruso

Depositato in Segreteria in data 22 settembre 2016.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Leddi Pasian